

2



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

### III.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

#### RICORSO

PREVIA SOSPENSIONE CON RICHIESTA DI DECRETO MONOCRATICO,

ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

E CON DOMANDA DI OMISSIONE DEI DATI SENSIBILI

**PER: Prof.ssa DEL VECCHIO ANNA (DLVNNA82C52E716E)** nata a Lucera (Fg) il 12/03/1982 ed ivi residente alla Via V. Scarano snc, rappresentata e difesa giusto mandato allegato in calce al presente atto dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

#### CONTRO

**Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586)**, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ministero dell'Istruzione (80185250588)**, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione Ministero dell'istruzione**, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

#### NONCHÉ CONTRO

**Università degli Studi di Foggia (Partita IVA: 03016180717)**, in persona del Rettore p.t., con sede legale in Via A. Gramsci 89/91- 71122- Foggia

**Commissione di valutazione TFA Sostegno 2020- infanzia e primaria presso Università degli Studi di Foggia**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via A. Gramsci 89/91- 71122- Foggia

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

### *Nonché, ove occorra*

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile**, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

**Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

### *Per l'annullamento e/o nullità*

#### *previa sospensione*

- a) degli esiti delle prove scritte, tenutesi in data 31/10/2020, per l'ordine di scuola infanzia, e in data 03/11/2020 per l'ordine di scuola primaria, aventi ad oggetto l'accesso ai Corsi di Specializzazione per il Sostegno, a firma dell'Università degli Studi di Foggia, pubblicati, con Prot. n. 0046167 - I/7, in data 01/12/2020 - Albo Ufficiale di Ateneo n. 2246/2020 per l'ordine di scuola infanzia, e con Prot. n. 0046168 - I/7, in data 01/12/2020 - Albo Ufficiale di Ateneo n. 2247/2020 per l'ordine di scuola primaria, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente, per la quale non sono state previste le prove suppletive, in quanto impossibilitata a partecipare alle prove scritte, perché risultata positiva al Covid-19.
- b) Ové occorre, per le medesime ed anzidette ragioni, delle predette prove scritte, tenutesi in data 31/10/2020, nella parte in cui non sono state previste le prove suppletive per la ricorrente, estromessa a causa del Covid-19.
- c) Per le medesime ed anzidette ragioni, dell'avviso Prot. n. 0038095 - I/7 del 16/10/2020 - Albo Ufficiale di Ateneo n. 1916/2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Foggia - con cui è stato previsto che le prove scritte per l'ordine di scuola infanzia, inizialmente stabilite per il giorno 30/10/2020, sono state rinviate al giorno 31/10/2020;
- d) dell'avviso di convocazione alle prove orali, pubblicato con Prot. n. 0044383 - I/7 del 21/11/2020 - Albo Ufficiale di Ateneo n. 2164/2020 sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Foggia, con il quale sono state fissate per giorno 11/12/2020 le prove orali per

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

l'ordine di scuola infanzia e per il giorno 12/12/2020 le prove orali per l'ordine di scuola primaria, nella parte in cui non è ammessa la ricorrente, in quanto impossibilitata a partecipare alle prove scritte a causa della positività per Covid-19, e per la quale non sono state previste le prove suppletive;

- e) Ove occorra, se intesi in senso lesivo per la parte istante, degli atti presupposti, tra cui gli esiti delle prove preselettive, tenutesi in data 22/09/2020 per l'ordine di scuola infanzia e in data 24/09/2020 per l'ordine di scuola primaria presso l'Università degli Studi di Foggia, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 12/10/2020 ed aventi ad oggetto l'accesso ai Corsi di Specializzazione per il Sostegno.
- f) del D.R. prot. n. 0046068- 1/7 del 01/12/2020, a firma del Rettore p.t. avente ad oggetto "Terza integrazione bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020";
- g) del D.R. prot. n. 0029402- III/4 del 26/08/2020 n. 1031/2020, a firma del Rettore p.t., avente ad oggetto "Seconda integrazione bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a.2019/2020;
- h) Del D.R. prot. n. 0026420- III/4 del 24/07/2020 n. 933/2020, a firma del Rettore p.t., avente ad oggetto "Integrazione bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020";
- i) Del D.R. prot. n. 00150036- 1/7 del 29/04/2020, a firma del Rettore p.t., avente ad oggetto "Seconda proroga bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020";

## STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

- j) Del D.R. prot. n. 0010398-I/7 del 13/03/2020, a firma del Rettore p.t., avente ad oggetto “Proroga bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020”;
- k) Del D.R. prot. n. 0006981- III/4 del 01/02/2020, n. 284/2020, a firma del Rettore p.t., avente ad oggetto “Bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020”;
- l) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di tutti gli atti presupposti e-o connessi, così come indicati nelle premesse dei predetti provvedimenti oggetto di impugnazione, dunque, per quanto attiene al D.R. prot. n. 0046068- I/7 del 01/12/2020: vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in particolare gli artt. 13, 14 e 20, comma 2-bis; visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509; visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, c. 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ed in particolare gli articoli 5 e 13; vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; visto il D.M. 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249; visto il D.M. 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”; visto l’art.1, comma 110 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti; visto il D.M. 1 dicembre 2016 n. 948,



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno”; viste le sentenze del consiglio di Stato, sez. VI (*ex pluribus* 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali”; visto il D.Lgs.13 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”; visto il D.Lgs.13 aprile 2017 n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015”; visto il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10/09/2010 n. 249 e successive modificazioni”; visto il D.M. 21 febbraio 2019 n. 118, di attribuzione dei posti per l’anno accademico 2018/2019; vista la nota del MIUR prot. n. 34823 del 07/11/2019, di avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per l’a.a. 2019/2020; viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, rispettivamente, del 20/11/2019 e del 27/11/2019, con le quali è stata approvata, per l’a.a. 2019/2020, l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell’Infanzia, e Primaria e nella Scuola Secondaria di I e di II grado; visto il D.M. 12 febbraio 2020 n. 95, di ripartizione dei posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2019/2020; sentito il Direttore Generale;

- m) Per quanto attiene al D.R. prot. n. 0029402- III/4 del 26/08/2020 n. 1031/2020, per le medesime ragioni indicate in premessa, ove occorra e nei limiti dell’interesse, si contestano i presenti atti riportati nelle premesse del succitato provvedimento presupposto: visto il D.R. n. 284-2020, prot. n. 6981-III/4, del 21.02.2020 e la relativa normativa di riferimento in esso citata, con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, ed i successivi decreti di proroga dei

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

termini del bando di ammissione e delle date di svolgimento dei test preselettivi avvenuti con D.R. n. 383-2020, prot. n. 10395-III/, del 13.03.2020 e D.R. n. 552-2020, prot. n. 15035-III/, del 29.04.2020; visto il D.R. n. 933-2020, prot. n. 26420-III/4, del 24.07.2020, con il quale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 41 (G.U. 06/06/2020, n. 143) ed, in particolare, dell'art. 2, comma 8, è stato integrato il predetto bando di ammissione ai percorsi di cui all'oggetto, con la seguente previsione: *“Coloro che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui al presente bando, accedendo direttamente alla prova scritta”*; visto il decreto del MUR n. 90, del 07.08.2020, con il quale, tenuto conto della normativa nello stesso citata, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 2, comma 8, del predetto decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 41, nelle more di una complessiva rivisitazione delle prove di accesso ai percorsi di specializzazione volta a unificare in un testo unico le disposizioni modificative introdotte, è stato disposto che l'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, è così modificato: al comma 2, la parola *“preliminare”* è sostituita dalla seguente: *“preselettivo”*; al comma 3, dopo le parole *“ultimo degli ammessi”* sono aggiunte le seguenti: *“Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”*; dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: *“3-bis. Accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive; valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio*

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

1992, n. 104; dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: “4-*bis*. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del “D.M. Sostegno”, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane”; dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: “5-*bis*. I soggetti di cui al comma 3-*bis* possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado”; ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto disposto dal decreto del MUR n. 90, del 07.08.2020, modificando parzialmente il precedente Bando di selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, integrando le disposizioni e le procedure ivi previste; sentito il Direttore Generale. Nonché di ogni eventuale pare, anche non conosciuto, reso dalla Funzione Pubblica se inteso in senso lesivo per la parte istante, ivi compreso qualunque protocollo di sicurezza se inteso in senso lesivo per la ricorrente; nonché di ogni silenzio eventualmente serbato, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente; vi compreso qualunque eventuale rigetto, tacito o espresso.

- n) Per le medesime ragioni indicate in premessa, del presente atto, presupposto, se inteso in senso lesivo, in parte qua e nei limiti dell’interesse, per quanto attiene al D.R. prot. n. 0029402- III/4 del 26/08/2020 n. 1031/2020: per quanto attiene al D.R. prot. n. 0026420- III/4 del 24/07/2020 n. 933/2020: visto il D.R.-n. 284-2020, prot. n. 6981-III/4, del 21.02.2020 e la relativa normativa di riferimento in esso citata, con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, ed i successivi decreti di proroga dei termini del bando di ammissione e delle date di svolgimento dei test preselettivi avvenuti con D.R. n. 383-2020, prot. n. 10395-III/, del 13.03.2020 e D.R. n. 552-2020, prot. n. 15035-III/, del 29.04.2020; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 41 (G.U. 06/06/2020, n. 143) ed, in particolare, l'art. 2, comma 8, ai sensi del quale *“Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte”*; ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 41, modificando parzialmente il precedente Bando di selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, integrando le disposizioni e le procedure ivi previste; sentito il Direttore Generale;

- o) Per le medesime ragioni indicate in premessa, ove occorra e nei limiti dell'interesse, si contestano i presenti atti riportati nelle premesse del succitato provvedimento presupposto per quanto attiene al D.R. prot. n. 00150036- 1/7 del 29/04/2020: visto il D.R. n. 284-2020, prot. n. 6981-III/4, del 21.02.2020, con il quale è stato emanato il bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, con scadenza prevista per il 20.03.2020, ore 12,00; visto il D.R. n. 383-20202, prot. n. 10395-III/, del 13.03.2020, con il quale, tenuto conto dei diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,

# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

da ultimo, quello del 9 marzo 2020, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 e del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11.03.2020, con il quale, in considerazione del DPCM sopra citato, erano state rideterminate le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione in parola e, di conseguenza, prorogati i termini di scadenza del bando per l'ammissione ai percorsi di formazione *de quo*, unitamente a tutti gli adempimenti in esso prescritti, fino alle ore 12,00 del 05.05.2020; visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 41, del 28.04.2020, con il quale, in considerazione di: il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante " *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'art. 1, comma 2, lett. p); il DPCM del 10 aprile 2020, recante "*ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" e in particolare l'art. 1, comma 1, lett. k), n), q), relative alla sospensione delle attività di frequenza didattica, nonché delle procedure concorsuali, eccetto che siano effettuate con modalità a distanza l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica delle audizioni del Ministro dell'Istruzione e della CRUI, nella persona del delegato per materia, si è ritenuto di rinviare ulteriormente le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, già fissate, per tutti gli indirizzi, per i giorni 18 e 19 maggio 2020, rinviandole nei seguenti giorni: 22 settembre 2020 prove scuola infanzia; 24 settembre 2020 prove scuola primaria; 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado; 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado stabilendo, altresì, che i corsi di cui al presente ciclo si concluderanno entro il 16 luglio 2021; ravvisata la necessità, per le ragioni sopra esposte, di procedere ad una proroga dei termini di scadenza del bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020 e di tutti gli adempimenti in esso prescritti, nonché dei relativi test preliminari; sentito il Direttore Generale;

- p) Per le medesime ragioni indicate in premessa, ove occorra e nei limiti dell'interesse, si contestano i presenti atti riportati nelle premesse del succitato provvedimento presupposto

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

per quanto attiene al D.R. prot. n. 0010398-I/7 del 13/03/2020: visto il D.R. n. 284-2020, prot. n. 6981-III/4, del 21.02.2020, con il quale è stato emanato il bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020, con scadenza prevista per il 20.03.2020, ore 12,00; TENUTO CONTO dei diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, da ultimo, quello del 9 marzo 2020, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11.03.2020, con il quale, in considerazione del DPCM sopra citato, sono state rideterminate le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, già fissate, per tutti gli indirizzi, per i giorni 2 e 3 aprile 2020, rinviandole nei seguenti giorni: 18 maggio 2020 (mattina) prove scuola infanzia; 18 maggio 2020 (pomeriggio) prove scuola primaria; 19 maggio 2020 (mattina) prove scuola secondaria di I grado 19 maggio 2020 (pomeriggio) prove scuola secondaria di II grado; e stabilendo che i corsi di cui al presente ciclo si concluderanno entro il 15 giugno 2021; ravvisata la necessità, per le ragioni sopra esposte, di procedere ad una proroga dei termini di scadenza del bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020 e di tutti gli adempimenti in esso prescritti, nonché dei relativi test preliminari; sentito il Direttore Generale;

- q) Per le medesime ragioni indicate in premessa, ove occorra e nei limiti dell'interesse, si contestano i presenti atti riportati nelle premesse del succitato provvedimento presupposto per quanto attiene al D.R. prot. n. 0006981- III/4 del 01/02/2020, n. 284/2020: vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in particolare gli artt. 13, 14 e 20, comma 2-bis; visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Allegato n° 2 Protocollo Uscita

CTZ/0066575 16/12/2020

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Protocollo Generale: ENTRATA

CTZ/0064070 04/12/2020

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509; visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, c. 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare gli articoli 5 e 13; vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; visto il D.M. 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249; visto il D.M. 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio"; visto l'art.1, comma 110 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti; visto il D.M. 1 dicembre 2016 n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno"; viste le sentenze del consiglio di Stato, sez. VI (*ex pluribus* 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali"; visto il D.Lgs.13 aprile 2017 n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria"; visto il D.Lgs.13 aprile 2017 n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015"; visto il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10/09/2010 n. 249 e successive modificazioni"; visto il D.M. 21 febbraio 2019 n. 118, di attribuzione dei posti per l'anno accademico 2018/2019; vista la nota del MIUR prot. n. 34823 del 07/11/2019, di avvio dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per l'a.a. 2019/2020; viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute, rispettivamente, del 20/11/2019 e del 27/11/2019, con le quali è stata approvata, per l'a.a. 2019/2020, l'attivazione dei percorsi di formazione per il

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell'Infanzia, e Primaria e nella Scuola Secondaria di I e di II grado; visto il D.M. 12 febbraio 2020 n. 95, di ripartizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l'anno accademico 2019/2020; sentito il Direttore Generale;

- r) Ove occorra, per le predette e medesime ragioni, di ogni ulteriore altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso: Del Decreto Interministeriale n. 90 pubblicato il 07/08/2020, a firma del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”*, nella parte in cui non prevede le prove suppletive per la ricorrente, in quanto impossibilitata a partecipare alle prove scritte a causa della positività al Covid-19.
- s) Nonché per le medesime, anzidette e gravate ragioni, di ogni ulteriore atto, presupposto e/o consequenziale e/o connesso, ivi compresi tutti gli atti indicati nell'epigrafe del predetto decreto n. 90/2020 che qui si trascrivono integralmente: il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che, in modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”* convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 08, ai sensi del quale: *“Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove*



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

scritte”; la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114; il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 13; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", di seguito "D.M. Sostegno"; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha modificato il citato "D.M. Sostegno"; il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95 concernente l'attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 marzo 2020, n. 176 concernente la proroga delle date di svolgimento dei test preliminari a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 aprile 2020, n. 41 concernente l'ulteriore rinvio dei test preliminari a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020; ritenuto di attuare le previsioni di cui decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare l'articolo 2, comma 08, nelle more di una complessiva rivisitazione delle prove di accesso ai percorsi di specializzazione, volta a unificare in un

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

testo unico le disposizioni modificative introdotte; ritenuto di non acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in quanto il presente decreto è meramente attuativo delle previsioni di cui al suddetto decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare dell'articolo 2, comma 08. Nonché ove occorra la nota a firma del Ministero dell'Istruzione Nota n. 371182 del 13 agosto 2020 avente come oggetto: "l'Attivazione del corso di specializzazione per le attività di sostegno 2020-2021 – Chiarimenti", se inteso lesivo per la ricorrente.

- t) Nonché del D.M. n. 41 del 28/04/2020 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto Rinvio date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il sostegno.
- u) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di tutti gli atti presupposti e-o connessi, così come indicati nelle premesse per quanto attiene al D.M. n. 41 del 28/04/2020: visto il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; visto il d.P.R. del 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca; visto il d.m. 12 febbraio 2020 (prot. n. 95) di attribuzione dei posti e indicazione delle date di svolgimento delle prove per il corso di specializzazione sul sostegno di cui al d.m. n. 249/2010, e successive modifiche e integrazioni, per l'a.a. 2019/2020; visto il d.m. 11 marzo 2020 (prot. n. 176) concernente il differimento delle date di svolgimento delle prove per il 18 e 19 maggio 2020, necessaria a seguito dell'emergenza epidemiologica; visto il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 1, co. 2, lett. p); visto il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e in particolare l'art. 1, co. 1, lett. k), n), q), relative alla sospensione delle attività di frequenza didattica nonché delle procedure concorsuali, eccetto che siano effettuate con modalità a distanza; considerata l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica; sentito il Ministero dell'istruzione; sentita la CRUI nella persona del delegato per materia; ritenuto di rinviare

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

- ulteriormente le date fissate dal decreto di proroga citato in premessa per i test preliminari per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico a.a. 2019/2020;
- v) Nonché del D.L. n. 22 del 08/04/2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" e di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi, fra cui: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione; Ritenuta, altresì, la necessità di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
- w) Nonché del D.M. n. 240 del 10/09/2020 recante Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi, fra cui: Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n) , e sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifi cazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi cazioni; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifi cazioni; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modifi cazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 5 -bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi nanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modifi cazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed effi cace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifi cazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiché la maturazione di competenze docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perché i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010. Nonché di tutti gli atti di formazione ivi compresi i Verbali di valutazione, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, nella parte in cui escludono la stessa dalla possibilità di partecipare alle prove suppletive; nonché, sempre se

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

intesi in senso lesivo, dei test preselettivi a firma dell'Università degli Studi di Enna Kore relativi alla scuola secondaria di secondo grado. Ivi compreso il mancato accoglimento dell'istanza di partecipazione alle prove suppletive o qualunque silenzio al riguardo se intenso in senso non lesivo.

- x) Nonché del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, concernente "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi, fra cui: Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone», e in particolare gli articoli 12 e 13; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto l'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che prevede che dall'istituzione dei corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; Visto il decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44 col quale è stato costituito «un gruppo di lavoro con il compito di dare attuazione alla



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili»; Viste «le designazioni pervenute dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap - e dalla FAND - Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili» dei membri del predetto gruppo; Acquisite le conclusioni del documento formulato dal gruppo di lavoro ex decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44; Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011 e recepimento i suggerimenti in ordine: alla cancellazione all'art. 3, comma 2, punto c del riferimento a «curriculum di chiara fama»; all'inserimento, all'allegato A, della formulazione: «competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale»; all'inserimento della necessità di prevedere azioni di monitoraggio dei corsi attivati nelle diverse sedi universitarie, a garanzia della qualità dei medesimi; Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere: in ordine alla riscrittura del comma 1 dell'art. 5, in quanto la preselezione è rivolta a candidati in possesso di abilitazione, ovvero di competenze funzionali alle attività di insegnamento e competenze didattiche, competenze empatiche e di intelligenza emotiva, competenze di creatività e di pensiero divergente, così come competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche, le quali competenze sono requisiti necessari allo svolgimento della funzione docente; per quanto riguarda gli insegnamenti di cui all'allegato B, pur comprendendo l'importanza delle discipline proposte, il numero di crediti a disposizione per questo corso obbliga a privilegiare insegnamenti maggiormente coerenti con le competenze di cui al profilo professionale dell'Allegato A; il rafforzamento nell'area 11 dell'attività formativa relativa alla didattica speciale per le disabilità sensoriali è ritenuto non utile, in quanto sono già previsti 4 CFU per quanto concerne gli insegnamenti, 4 CFU per le attività laboratoriali e altri 3 CFU per le TIC ed è previsto altresì che, con successivi decreti, siano «definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità»; la valorizzazione del servizio svolto in termini di assolvimento di crediti è in contraddizione con la specificità formativa delle attività previste; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale reso nel corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce: la richiesta di una

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

nuova formulazione all'art. 5, comma 1, delle lettere b) competenze su empatia e intelligenza emotiva, e c) competenze su creatività e pensiero divergente; l'aggiunta, all'Allegato A, profilo del docente specializzato, di: «competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche»; all'Allegato B, contenente gli insegnamenti disciplinari e l'attribuzione dei CFU, la proposta di riequilibrare distribuzione dei CFU con l'ambito pedagogico; Ritenuto altresì di non doversi adeguare al predetto parere in merito alla proposta di inserimento all'allegato B, di un nuovo settore, in quanto per il conseguimento di «approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai fenomeni linguistici e ai processi di comunicazione», sono state appositamente progettate le attività laboratoriali, pari a 4 CFU, oltre alle attività di tirocinio indiretto, pari a 3 CFU (TIC); alla diversa articolazione dei laboratori attraverso la loro aggregazione, in quanto le attività di laboratorio progettate sono funzionali al conseguimento delle competenze previste dal profilo professionale di cui all'Allegato A, completano la preparazione professionale acquisita con gli insegnamenti, sono conformi all'articolazione per cicli contemplata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010;

- y) Nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale/o connesso, del Dm 95/2020 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 12 febbraio 2020 ed avente ad oggetto “Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020”, nonché ove occorra dei relativi e pedissequi allegati ivi compresa la relativa tabella, nonché sempre ove occorra degli atti presupposti al predetto decreto, fra cui: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante “Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; il D.M. del 21 febbraio 2019, n. 118 di attribuzione dei posti per l'a.a. 2018/2019. I provvedimenti vengono impugnati nella parte in cui non è previsto l'accesso diretto al TFA Sostegno e, invece, è stabilito il numero chiuso. Nonché, in subordine, nella parte in cui non è previsto l'accesso diretto alle prove scritte.
- z) Ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale in parte qua e nei limiti dell'interesse del Decreto Ministeriale n. 92 del 8

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

febbraio 2019, a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto Miur 10 settembre 2010 n. 249 e successive modifiche”, nella parte in cui, nell’indire il nuovo ciclo del TFA Sostegno, per tutti gli ordini di scuola, il Ministero non ha eliminato il numero chiuso ed ha reso eccessivamente onerosa la partecipazione della ricorrente al punto da limitare, anziché ampliare, il principio del merito. Nonché nella parte in cui l’impugnato decreto non considera la necessità nazionale di colmare il fabbisogno dei docenti di sostegno, previa eliminazione del numero chiuso. Nonché, in subordine, nella parte in cui non è previsto l’accesso diretto alle prove scritte. Nonché nella parte in cui, con riferimento alle prove preselettive, il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha previsto una soglia di sufficienza minima individuabile a priori e valevole per tutti gli atenei. Nonché nella parte in cui ha previsto che per ogni ateneo ci fosse un voto di sufficienza, uno diverso dall’altro, calcolato sulla base del doppio dei posti, peraltro, in misura estremamente limitata rispetto al fabbisogno. Nonché delle pedissequae note ed allegati.

- aa) Per le medesime ed anzidette ragioni del Decreto Ministeriale n. 158 del 27 febbraio 2019, a firma del Miur, in persona del Ministro p.t., ed avente ad oggetto la calendarizzazione delle prove per l’accesso al TFA sostegno 2019; Nonché del Decreto del 20 febbraio 2019 a firma del Miur, in persona del Ministro p.t., con cui sono state previste le date di svolgimento delle prove preselettive e sono stati distribuiti i posti alle Università per l’accesso al Tfa sostegno, nonché dei pedissequi allegati, comprese tabelle e note di distribuzione dei posti. Nonché di tutti gli eventuali avvisi pubblicati in vista dell’indizione del TFA Sostegno 2020 per la partecipazione dei docenti, se intesi in senso lesivo per l’istante. Comunque, sempre per le anzidette e medesime ragioni, di ogni atto o provvedimento di formazione del nuovo ciclo del TFA Sostegno, che qui si ha per integralmente impugnato. Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di tutti gli atti presupposti e-o connessi, così come indicati nelle premesse dei predetti provvedimenti oggetto di impugnazione, dunque, per quanto al Dm n. 95/2020: visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, recante la "Nomina dei Ministri", con il quale il Professore Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14; visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio"; visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 5, comma 5; vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare gli articoli 5 e 13; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"; visto il decreto del Ministro



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2; visto l'art.15, comma 3bis, del Decreto Legge n.104/2013, convertito con modifiche, dalla Legge 8.11.2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017; visto il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato il DM 30 settembre 2011; vista l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2019/2020, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM 948/2016; visto il parere favorevole del MEF, espresso con nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 2018-2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno; visto il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato con prot. 7102 del 4 febbraio 2019 per il numero complessivo di 40.000 posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2018/2021; visto il D.M. del 21 febbraio 2019, n. 118 di attribuzione dei posti per l'a.a. 2018/2019; PRESO ATTO che non è stata data ancora attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; considerata la carenza diffusa di docenti specializzati

## STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

- bb) per quanto attiene al Dm n. 92 del 8 febbraio 2019: del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: 'Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; nonché del regolamento di cui al dm n. 81/2013 con cui il MIUR ha inteso modificare il Dm n. 249/2010; del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2; della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni; del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare l'articolo 400, comma 8; del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno"; della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"; della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114; del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modificazioni; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", e successive modificazioni; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni"; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016; delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

considerato che le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al presente decreto non danno titolo all'inserimento nella procedura transitoria di cui all'articolo 17, comma 3 del D.lgs n. 59 del 2017; preso atto che non è stato emanato il regolamento di cui all'articolo 12, comma 5 del citato D.lgs. n. 66 del 2017 concernente la revisione dei percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria e che, pertanto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto n. 249 del 2010 concernenti la specializzazione sul sostegno; considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; ritenuto pertanto necessario avviare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico; valutata l'opportunità di integrare le disposizioni del decreto 30 settembre 2011, al fine di dar conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei precedenti tre cicli di percorsi di specializzazione per sostegno; valutata la necessità di procedere, in particolare, a una ricognizione dei titoli di accesso alle prove con riferimento ai percorsi di specializzazione dedicati alla scuola secondaria; ritenuto di dover contemperare le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo n. 59/2017 con le aspettative ingenerate dal quadro normativo previgente, con particolare riferimento agli insegnanti tecnico pratici; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 8 novembre 2018; ritenuto di accogliere tutte le richieste formulate dal CSPI, ad eccezione delle seguenti: - in relazione all'articolo 2, comma 2 non si recepisce la proposta di abolire le date uniche nazionali per ciascuno indirizzo di specializzazione, stante le difficoltà per il MIUR di stabilire la data conclusiva delle procedure di selezione, la quale dipenderà dal numero dei concorrenti e da eventuali contenziosi. Nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti di indizione dei corsi TFA ordinari e di sostegno, dalla loro istituzione ad oggi, nella parte in cui non sono stati indetti con cadenza regolare e con derivante esclusione dell'istante. Inoltre, a garanzia della saturazione dei posti, l'articolo 4, comma 5, già consente agli idonei, che non troveranno posto nell' ateneo prescelto, di migrare in atenei di altre Regioni; - in relazione all'articolo 4, comma 4, non si recepisce la proposta di estendere la possibilità di essere ammessi in soprannumero anche ai soggetti che, iscritti a precedenti corsi di

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Allegato n° 2 Protocollo Uscita CTZ/0066575 16/12/2020
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Protocollo Generale: ENTRATA CTZ/0064070 04/12/2020

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

specializzazione in virtù di provvedimenti cautelari giudiziari, abbiano concluso positivamente il percorso, in quanto la posizione di tali soggetti, oltre a non riguardare i corsi di specializzazione di cui al presente decreto, dipende dall'esito dei relativi procedimenti giurisdizionali. - in relazione all' estensione dei requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno, le richieste del CSPI risultano superate, dalle sopravvenienze normative, recepite dal presente decreto.

Nonché, per quanto attiene al Dm del 20 febbraio 2019 a firma del Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.: del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto - legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; dell'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14; del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio"; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5; della legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Allegato n° 2 Protocollo Uscita

CTZ/0066575 16/12/2020

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Protocollo Generale: ENTRATA

CTZ/0064070 04/12/2020

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

particolare l'articolo 5, comma 4; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 13; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249"; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"; del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2; dell'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato la disciplina di cui al DM 30 settembre 2011, e in particolare l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che con successivo decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alle date di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali; vista l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2018/2019, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM n. 948/2016; visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 2018-2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno; visto il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato con nota prot. 7102 del 4 febbraio 2019, in ordine alla previsione di 14.000 posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l'a.a. 2018/2019; considerata la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Nonché, per quanto attiene al DM n. 158 del 27 febbraio 2019 a firma del Miur in persona del ministro p.t.(f): del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nel ruolo di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2; dell'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948 recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato il decreto 30 settembre

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

2011; del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 118, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico e sono state fissate le date per l'espletamento dei test preliminari per l'accesso ai medesimi percorsi di formazione per l'a.a. 2018/2019 e per la conclusione dei relativi corsi; della nota della Conferenza dei Rettori delle Università italiane del 26 febbraio 2019, prot n. 400-19/P/rg, con la quale si chiede un rinvio delle date dei test preliminari di accesso e della conclusione dei corsi, al fine di consentire una migliore organizzazione delle prove e del percorso di formazione; ritenuto di accogliere la proposta della Conferenza dei Rettori delle Università italiane. Nonché ove occorra del Dm n. 94 del 2020 avente ad oggetto l'avvio dei corsi di specializzazione in modalità online anche per gli idonei ammessi in soprannumero, ed esclude dall'accesso diretto l'odierno istante, limitandolo, perciò, ad alcune categorie.

- cc) Del decreto a firma del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 avente ad oggetto "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e successive modifiche ed integrazioni e dei seguenti atti ad esso presupposti: Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n) , e sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SIRIO SOLIDORO**

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147 .



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 5 -bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

maggio 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009; Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiché la maturazione di competenze docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perché i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto. Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010;

**dd)** Del Decreto 25 marzo 2013 n. 81 concernente Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Miur e successive modifiche ed integrazioni e dei seguenti atti ad esso presupposti: Visti gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147

Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il combinato disposto dei citati articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 cit., in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento"; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Allegato n° 2 Protocollo Uscita  
CTZ/0066575 16/12/2020

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Protocollo Generale: ENTRATA  
CTZ/0064070 04/12/2020

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5, 11 e 15, concernenti la disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime; Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, del riconoscimento del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduare gli effetti; Visto il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio; Considerato che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; Considerato che in base al citato articolo 39 l. n. 449 del 1997 la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in



## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147.



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema; Considerato inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 e' insufficiente a coprire le suddette disponibilita' temporanee; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; Preso atto che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianita' di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come gia' rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato; Ravvisata, in base alle considerazioni svolte, la necessita' di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi parzialmente al predetto parere in relazione: a) alla proposta di introduzione di una lettera d) all'articolo 15, comma 1-ter, in quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa non offre le necessarie garanzie di qualita' e continuita' del medesimo che costituiscono il necessario presupposto all'istituzione dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; b) all'ampliamento agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilita' di istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM, ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; c) all'equiparazione della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41 crediti formativi universitari, in quanto gia' i predetti percorsi rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali attualmente previsti in cinque anni; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012, e ritenuto di non conformarsi alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), in quanto i percorsi abilitanti speciali rivestono

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Allegato n° 2 Protocollo Uscita

CTZ/0066575 16/12/2020

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Protocollo Generale: ENTRATA

CTZ/0064070 04/12/2020

## STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

un carattere straordinario e limitato, mentre e' ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di servizio; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012; Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012, e ritenuto di non conformarsi alle proposte di modifica alla tabella 11-bis, in quanto i settori accademici indicati non consentono l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni dell'Afam; Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 dicembre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013; Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, espressi, rispettivamente, il 29 gennaio 2013 e il 6 febbraio 2013; Ritenuto di non poter accogliere le seguenti condizioni formulate dalla VII Commissione della Camera dei deputati: n. 1, in quanto la definizione dei punteggi da attribuire ai diversi percorsi di abilitazione nella fase di inserimento nelle graduatorie di istituto e' materia non appartenente a questo provvedimento, i cui confini sono delimitati dalla norma di delega, ma rientra in un diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo; n. 4, in quanto i requisiti di servizio vanno riferiti all'anno scolastico antecedente l'attivazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, al fine di consentire il contestuale svolgimento con i percorsi di abilitazione ordinamentali, gia' avviati a decorrere dal medesimo anno; n. 5, in quanto il percorso speciale di abilitazione non prevede la presenza di figure tutoriali; Ritenuto di accogliere la condizione n. 2 della VII Commissione della Camera dei deputati nei limiti consentiti dalla normativa vigente e di considerare soddisfatta la condizione n. 3, in quanto l'attivazione dei percorsi speciali abilitanti e' gia' implicitamente estesa al comparto Afam; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1573 del 6 marzo 2013.

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

Tanto premesso, l'istante ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

### FATTO

1. La ricorrente ha presentato la domanda di ammissione ai Corsi di Specializzazione per il Sostegno, indetti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. L'ateneo prescelto è stato quello dell'Università degli Studi di Foggia, per i seguenti ordini di scuola: infanzia e primaria.
3. La ricorrente ha superato le prove preselettive per entrambi gli ordini, pertanto, è stata ammessa a sostenere le successive prove scritte (**Doc. 1**).
4. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha calendarizzato lo svolgimento delle prove scritte per il giorno 22/09/2020, per quanto riguarda la scuola infanzia, e per il giorno 24/09/2020 per ciò che concerne la scuola primaria.
5. Purtroppo, la ricorrente ha contratto l'infezione da Covid-19 e, dunque, non ha potuto prendere parte alle succitate prove scritte (**Doc. 2**).
6. Infatti, come emerge dalla documentazione rilasciata dall'**Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, (Doc. 2)**, la docente è risultata positiva al Covid-19, in occasione dei tamponi eseguiti sia in data 22/10/2020 e sia in data 28/10/2020 (**Doc. 2**), ed è stata pertanto posta in isolamento domiciliare obbligatorio, con la conseguenza che non ha potuto sostenere le ambite prove scritte, nonostante avesse superato le prove preselettive per due ordini di scuola: infanzia e primaria (**Doc.1**).
7. Duole rilevare come il Ministero dell'Università e della Ricerca non abbia previsto le prove suppletive in favore della docente, impossibilitata a proseguire la procedura a causa del Covid-19.
8. Da ciò deriva che la ricorrente rimarrà esclusa dalle prove scritte, che sono strumentali all'iscrizione ai Corsi di Specializzazione sul Sostegno.
9. A nulla è valsa l'istanza trasmessa dalla ricorrente, la quale dunque rimane tutt'oggi estromessa, poiché il Ministero non ha per l'appunto indetto le prove suppletive.
10. Con il presente ricorso la parte istante, dunque, impossibilitata ad accedere alle prove scritte a causa del Covid-19, chiede lo svolgimento delle prove suppletive.
11. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente articola le seguenti doglianze.

### MOTIVI

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Allegato n° 2 Protocollo Uscita CTZ/0066575 16/12/2020
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Protocollo Generale: ENTRATA CTZ/0064070 04/12/2020

# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

## I

**ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR  
PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – –  
VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR-  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' E DEL BUON  
ANDAMENTO –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO  
- CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI -  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE –  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEI CONCORSI- ECCESO DI POTERE  
PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI DI DIRITTO – SVIAMENTO.**

In disparte ogni valutazione circa l'opportunità o meno di indire, nel pieno della pandemia, il concorso per conseguire il titolo di Sostegno, ciò che risulta illogico è invece la circostanza che ha visto la parte pubblica non tutelare il personale docente che, per ragioni estranee al merito, a causa del Covid-19, non ha avuto la possibilità di sostenere le ambite prove d'accesso.

Ne deriva che la parte ricorrente è stata lesa sotto due profili: in primo luogo, non risulta per nulla tutelato il suo diritto alla salute nella dimensione pubblica; in secondo luogo, è stata lesa la sfera giuridica soggettiva privata per quanto concerne l'aspetto del libero accesso ai concorsi pubblici.

Invero, le censurabili scelte compiute dall'Amministrazione, consistite nella mancata indizione delle prove suppletive, hanno avuto come unico effetto quello di comprimere il diritto allo studio e il diritto all'accesso ai concorsi pubblici, con la conseguenza che la tutela della salute finisce per rivelarsi non già un diritto, ma, paradossalmente, un "ostacolo", che concorre a limitare altri diritti, anch'essi costituzionalmente rilevanti e garantiti, qual è per l'appunto il diritto di accedere ai concorsi pubblici.

Pertanto, oltre alla compromissione del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva – intesa dal Ministero come un vero e proprio impedimento insuperabile ai fini concorsuali - la ricorrente non è stata neppure posta nelle condizioni di porre affidamento sulla possibilità di dimostrare il proprio merito e le proprie capacità, mediante le prove suppletive.

Viceversa, nell'ottica del bilanciamento degli interessi, l'indizione delle prove suppletive in favore della candidata, la quale aveva peraltro già superato le prove preselettive, ma che, per

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

impossibilità eccezionali non ha potuto sostenere le successive prove scritte, permette da un lato di tutelare la salute della Persona e, dall'altro lato, evita di comprimere il **principio del merito e del favor participationis**.

### II

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CAPITIS DEMINUTIO – VIOLAZIONE ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' DEI MEZZI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI -**

##### **1. La tutela della parte privata in quanto *capitis deminutio*.**

Inoltre, nella fattispecie in esame non può essere sottaciuto il fatto che vede la docente subire un'assurda ingiustizia legata al dislivello dei mezzi che esiste tra le due posizioni in causa.

Ora, il predetto dislivello è per sua natura insito in ogni tipo di contenzioso tra privati ed Amministrazioni, ma, nel caso di specie, si può pacificamente affermare che “al dislivello si aggiunge un altro tipo di dislivello”.

In particolare, al predetto dislivello esistente tra le parti, si aggiunge quello tra la docente, che ambisce a proseguire il concorso, e la parte datoriale, la quale si colloca in una posizione di supremazia rispetto alla ricorrente, che rimane perciò *capitis deminutio*.

Pertanto, è evidente che dalla predetta vicenda emerge una situazione inaccettabile per un sistema democratico e costituzionale, ossia emerge che la prosecuzione del concorso e, dunque, la possibilità di ottenere il titolo di sostegno, in tanto potrà essere riconosciuta in favore della candidata in quanto la stessa sia stata “fortunata” a non avere contratto il Covid-19.

In altri termini, l'idea che l'accesso ai Corsi di Sostegno sia legato all'alea (disordine) e non già al merito (ordine), rappresenta una scelta che colloca l'operato della Pubblica amministrazione **ben oltre il principio del buon andamento ai sensi dell'art. 97 Costituzione.**

# STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

## III

### RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

#### - IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata prosecuzione del Concorso ha come drastica conseguenza quella di negare il bene della vita alla ricorrente.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello specifica, in quanto permette di riconoscere il bene della vita ingiustamente negato alla docente.

Peraltro, la predetta tesi trova la propria legittimazione nella stessa impostazione del codice di rito, che assicura la tutela piena ed effettiva al privato cittadino, sulla base del fatto che il contenzioso non è più incentrato sul provvedimento, ma sul rapporto esistente tra le parti in causa.

Nella fattispecie in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero, il quale esclude la ricorrente dalla possibilità di proseguire la procedura concorsuale, non ammettendola alle prove suppletive, nonostante l'illegittimità del divieto, alla luce delle doglianze sopra argomentate.

Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente non riconosciuto il bene della vita. Con la presente domanda, dunque, si chiede la prosecuzione del concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica, attraverso lo svolgimento delle prove suppletive e, laddove non fosse possibile in alcun modo la prosecuzione della procedura, si chiede che venga disposta quantomeno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità.

## IV

### ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO MONOCRATICO

#### Ill.mo Presidente,

in data 11/12/2020 e 12/12/2020 (Doc. 3), si terranno le prove orali rispettivamente per l'ordine di scuola infanzia e primaria, e non è esclusa la modalità online; da ciò deriva che la ricorrente, sostenendo le prove scritte suppletive prima dello svolgimento di quelle orali, potrà ambire a partecipare alle restanti prove insieme ai suoi colleghi, allo scopo di proseguire la procedura concorsuale, purtroppo interrotta dal Convid-19 e, in caso di esito favorevole delle

## STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

prove scritte, potrà essere ammessa alle prove orali ed altresì iniziare i Corsi di specializzazione per il sostegno.

Viceversa, superata la predetta data, per la docente potrà diventare più complesso concludere la procedura concorsuale al pari dei suoi colleghi.

Da ciò deriva che sino alla definizione in camera di consiglio, la parte ricorrente subirà un pregiudizio a carico della propria situazione giuridica soggettiva, determinata dalla sua esclusione.

Ne deriva che data la peculiarità del caso di specie, ricorre senz'altro quella situazione di gravità estrema che giustifica, nelle more, l'adozione della misura monocratica, al fine di permettere alla ricorrente, attraverso la pronta indizione delle prove suppletive, la prosecuzione della procedura concorsuale ingiustamente interrotta.

### V

#### ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

La peculiarità della vicenda e le ragioni di gravità sopra illustrate, nonché il tempo che occorrerà attendere prima della camera di consiglio successiva a dicembre, quando nel frattempo si terranno già svolte le prove, anche online, sono elementi che giustificano la richiesta avanzata alla S.V. Ill.ma, di disporre l'abbreviazione dei termini e l'anticipazione della Camera di Consiglio, al fine di permettere una definizione celere della presente vertenza, tenuto conto degli interessi della parti e del bilanciamento tra parte pubblica e privata.

### VI

#### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, si rinvia alle doglianze sopra articolate. Per quanto invece concerne il *periculum in mora* va evidenziato che in attesa della decisione di merito, la causa non giungerà integra e, nelle more, le prove saranno già state espletate e i corsi conclusi.

Viceversa, la concessione della misura cautelare permetterebbe di mantenere integro il bene della vita, al fine di evitare che la lite giunga già lesa.

Ne deriva che la misura della sospensiva - proprio grazie alla sua funzione conservativa della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - permetterebbe di non rendere inutile la sentenza finale. Inoltre, le prove suppletive garantirebbero alla ricorrente, in caso di superamento, di partecipare, al pari dei suoi colleghi, ai Corsi di Specializzazione per il Sostegno.

# STUDIO LEGALE Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza  
in diritto scolastico

## VII

### ISTANZA PER L'OMMISSIONE DEI DATI SENSIBILI

La parte ricorrente ha senz'altro diritto alla riservatezza dei propri dati sensibili, in ragione dello stato di salute che ha causato la sua ingiusta ed impugnata estromissione dalle prove scritte. La divulgazione della sentenza, con i dati sensibili della ricorrente, non tutelerebbe la propria sfera giuridica e personale. Per tali ed evidenti ragioni, si chiede l'ommissione dei dati sensibili dall'epigrafe del provvedimento.

## VIII

### ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Com'è noto, secondo il diritto vivente, non esistono contro interessati prima della pubblicazione delle graduatorie definitive, peraltro, la ricorrente non chiede la demolizione dell'intero concorso, ma la partecipazione nei limiti dell'interesse, che consiste nella possibilità per la stessa parte ricorrente di sostenere le prove suppletive. Ad ogni modo, laddove si volesse dare pubblicità e notizia della presente azione, si chiede che ciò avvenga attraverso la pubblicazione di un sunto del presente ricorso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Tanto premesso, in fatto è in diritto, la parte ricorrente

### **CHIEDE**

**In via cautelare, previa abbreviazione dei termini: l'accesso alle prove suppletive  
previa sospensione degli atti in parte qua e nei limiti dell'interesse.**

**Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso e la partecipazione alle prove  
suppletive.**

Si allega:

1. Graduatorie degli ammessi alle prove scritte per gli ordini di scuola infanzia e primaria;
2. Referti di positività al tampone per la ricerca del Covid-19 eseguiti in data 22 e 28 ottobre 2020;
3. Avviso di convocazione prove orali.

Valore indeterminabile – accesso al pubblico impiego- Contributo unificato € 325,00.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 02/12/2020

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO  
SIRIO

Firmato digitalmente da  
SOLIDORO SIRIO  
Data: 2020.12.02 22:24:23  
+01'00'

42